

Codice A1906A

D.D. 16 settembre 2015, n. 595

Riduzione dell'importo della garanzia fidejussoria presentata ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, relativamente al progetto "Ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava in localita' Ceretto dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO)". Societa' Unicalcestruzzi S.p.A.

Visto:

gli articoli 1, 4 e 13 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" relativi all'esercizio dell'attività estrattiva nei parchi e nelle aree protette regionali;

l'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 rilasciata con d.d. n. 239 del 28 giugno 2011 relativa alla realizzazione della terza fase quinquennale, che fa parte del progetto esecutivo di sistemazione definitiva dell'area di cava in località Ceretto dei Comuni di Carmagnola e Carignano (TO), rilasciata a seguito della presentazione da parte della Società Unicalcestruzzi S.p.A., della fidejussione n. 77642 della Banca Popolare di Novara a favore dell'Amministrazione regionale dell'importo pari a € 3.881.000,00 (tremilioni ottocento ottantunmila/00) ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, in sostituzione della precedente polizza presentata in ottemperanza alla d.d. n. 70 del 26 aprile 2006;

l'istanza della Società Unicalcestruzzi S.p.A., presentata in data 16 marzo 2015, con la quale la medesima società richiede lo svincolo della fidejussione per le aree recuperate e riqualificate e cedute ai Comuni di Carignano e Carmagnola e il conseguente ricalcolo della fidejussione, secondo gli attuali parametri unitari, relativamente alle aree estrattive residue; l'istanza richiede inoltre la riduzione della garanzia, per le imprese in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, come previsto dalla d.g.r. n. 38 – 7264 del 17 marzo 2014 e confermato dalla d.g.r. n. 14 – 1536 dell'8 giugno 2015.

Preso atto:

delle relazioni di fine lavori in merito agli interventi di riqualificazione e infrastrutturazione in cava Ceretto del giugno 2011 e dell'aprile 2013 e i verbali del 17 novembre 2010 e del 17 ottobre 2011 della Commissione tecnica di controllo, istituita in attuazione delle convenzioni vigenti tra la Società Unicalcestruzzi S.p.A., l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e i Comuni interessati, alla quale partecipano i rappresentanti nominati dalle Amministrazioni comunali dall'Ente Parco e dalla Regione Piemonte;

della certificazione UNI EN ISO 14001, relativa alla Società Unicalcestruzzi S.p.A., per la quale è richiesta la riduzione prevista dalle sopraccitate deliberazioni.

Considerato che:

le relazioni e i verbali di sopralluogo sopra citati certificano l'attuazione e la conclusione, da più di tre anni, dei lavori di recupero ambientale e di riqualificazione previsti e prescritti per i quali la Società Unicalcestruzzi S.p.A. ha richiesto la liberazione della fidejussione e che pertanto è possibile la liberazione parziale della fidejussione attualmente in essere;

la riduzione della fidejussione prevista dalle sopra citate deliberazioni, in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, che non comprende la gestione del sito di cava, è pari al 10%;

l'importo della fidejussione ricalcolata relativamente alle aree ancora oggetto di attività estrattiva residua, con i parametri approvati con la d.g.r. n. 14 – 1536 dell'8 giugno 2015, e ridotta nella misura sopra indicata, è pari a € 2.250.000,00 (euro duemilioni duecento cinquanta mila/00).

Ritenuto pertanto necessario svincolare la fidejussione come sopra indicato.

Tutto ciò premesso:

vista la l.r. n. 69 del 22 novembre 1978;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano, a seguito dell'attuazione di parte dei lavori di recupero e di riqualificazione previsti dal progetto "Ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava in località Ceretto dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO)" e in applicazione di quanto previsto dalle d.g.r. n. 38 – 7264 del 17 marzo 2014 e successiva n. 14 – 1536 dell'8 giugno 2015, l'importo della fidejussione relativa alla cava in oggetto, ai sensi dell'art. 7 co. III della l.r. 69/1978, è pari a € 2.250.000,00 (euro duemilioni duecento cinquanta mila/00).
2. La Società Unicalcestruzzi S.p.A. è pertanto autorizzata a ridurre l'importo della fidejussione attualmente in essere nella misura sopra indicata.
3. Restano invariate tutte le prescrizioni in merito alle condizioni e alle specifiche relative alla fidejussione da presentare tramite polizza assicurativa o bancaria, contenute negli atti autorizzativi.
4. La presente determinazione sarà inviata alla Società Unicalcestruzzi S.p.A. e per opportuna conoscenza ai Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) all'Ente di Gestione delle Aree protette del Po e della Collina torinese e alla Città Metropolitana di Torino, Servizio Difesa del Suolo e attività estrattiva.
5. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
6. Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Stefano BELLEZZA

Visto
Il Direttore Regionale
Giuliana FENU